



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato **CREA**), con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, nella persona del Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente, per la carica domiciliato presso la suindicata sede dell'Ente;

E

l'Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche (nel seguito denominato "**ASSOITTICA**"), con sede legale in Roma, Via Alfonso Borelli, n. 3, 00161, Codice Fiscale 97045920580, nella persona di Prof.ssa Maria Luisa Cortesi in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

CREA e ASSOITTICA nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti"

PREMESSO CHE

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA):

- è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;
- è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza

ASSOITTICA, costituita il 28 maggio 1986, riunisce aziende operanti in tutto o in parte nel settore ittico. L'attività dell'associazione riguarda l'analisi e la valutazione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza alimentare, transazioni commerciali e trasformazione, informando gli associati sugli scenari normativi in cantiere, nonché qualsiasi iniziativa tesa al miglioramento della commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ittici, verso l'opinione pubblica.

ASSOITTICA pone tra i propri obiettivi, quello di:

- organizzare e favorire iniziative intese a valorizzare, verso la pubblica opinione i prodotti ittici;
- stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori operanti, in tutto o in parte, nel settore ittico;
- studiare e promuovere qualsiasi iniziativa avente per fine l'incremento ed il miglioramento della commercializzazione dei prodotti ittici e, se necessario, per proteggerne la qualità contro ogni frode e illecito;
- rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni economiche, politiche, sindacali e sociali;
- intrattenere contatti e promuovere incontri con imprese di Paesi esteri per facilitare scambi commerciali e rapporti economici;

- tutelare le imprese associate sul piano economico, sindacale e tributario, stipulare contratti di lavoro anche su scala nazionale e collaborare alla risoluzione di eventuali vertenze.

ASSOITTICA

- intende incoraggiare la più ampia collaborazione ed il confronto con le altre componenti della filiera agroalimentare e con gli enti pubblici per lo sviluppo dei settori alimentari nei quali opera, in parte anche per il miglioramento dei prodotti e la promozione delle produzioni ittiche;
- svolge opera di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore ittico, ponendo particolare attenzione alla certificazione delle competenze e delle nuove tecniche, all'impiego di nuove tecnologie per la trasformazione e conservazione dei cibi, alla sostenibilità e sicurezza alimentare del prodotto, alla tutela degli ecosistemi marini, alla lotta al food-waste nonché all'informazione e trasparenza nei confronti consumatore;
- mantiene rilevanti contatti in ambito scientifico, presso il mondo universitario, nazionale ed internazionale, organi nazionali ed internazionali di ricerca e di studio con i quali l'Associazione ha instaurato un attivo rapporto di interscambio, rappresentando le problematiche e le richieste degli associati nonché proponendo iniziative volte alla valorizzazione del prodotto ittico. In allegato si riporta stralcio delle attività scientifiche che hanno visto l'interessamento dell'associazione;
- cura numerosi contatti con le Ambasciate ed i Consolati di vari Paesi per lo studio e la risoluzione di tutte quelle questioni inerenti gli scambi commerciali. A tal proposito, rilevanti, sono i rapporti con organismi ed associazioni di settore, nei vari Paesi dell'Unione europea ed extraeuropei, per l'approfondimento delle diverse tematiche d'interesse per il comparto ittico.

Le Parti riconoscono l'interesse comune a sviluppare una collaborazione strutturata e stabile finalizzata al rafforzamento della filiera ittica nazionale, in un'ottica di sostenibilità ambientale, competitività economica, sicurezza alimentare e valorizzazione delle produzioni.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa, che disciplina e regola i rapporti tra le Parti nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente atto ha l'obiettivo di realizzare collaborazioni e sviluppare azioni sinergiche fra le Parti, finalizzate alla promozione e l'attuazione di iniziative congiunte di interesse per la filiera ittica, sviluppate a livello nazionale, europeo e internazionale ed in particolare:
 - a. lo sviluppo e il rafforzamento della filiera della pesca:
 - i. promozione di sistemi di pesca sostenibili ed ecocompatibili;
 - ii. integrazione di criteri ecologici, ambientali e di sostenibilità;
 - iii. miglioramento delle tecniche operative a bordo delle unità da pesca, inclusi qualità del pescato, gestione delle catture e riduzione degli scarti;
 - iv. supporto ai processi di tracciabilità, certificazione e valorizzazione dei prodotti della pesca.
 - b. lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, con riferimento a pesci, molluschi bivalvi e crostacei mediante:
 - i. sperimentazione e diffusione di nuove tecniche produttive e gestionali;
 - ii. attività di ricerca applicata in materia di sanità animale, biosicurezza e benessere animale;
 - iii. miglioramento delle prestazioni ambientali ed economiche degli impianti;
 - iv. definizione di linee guida tecnico-scientifiche a supporto del settore acquicolo.
 - c. la valorizzazione e la promozione della filiera ittica rivolte:
 - i. agli operatori di filiera, per il miglioramento della competitività;
 - ii. ai consumatori, attraverso informazione corretta e trasparente;
 - iii. alla ristorazione commerciale e collettiva, per la promozione dei prodotti ittici e delle buone pratiche;
 - d. l'internazionalizzazione della filiera ittica italiana e il trasferimento di know-how tecnico, scientifico e organizzativo verso Paesi terzi, nonché la promozione di modelli di filiera sostenibile replicabili in contesti extra-UE.
2. È espressamente previsto che le Parti possano estendere lo scopo e la portata della collaborazione ad ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità, competenze e ruoli, previo mutuo consenso.

Articolo 3

Tipologia delle azioni programmatiche

1. Le Parti, nell'ambito delle enunciate finalità e delle funzioni loro attribuite si impegnano ad assicurare:
 - a) attività di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica;
 - b) trasferimento di conoscenze e supporto tecnico-scientifico alle imprese;
 - c) studi, analisi economiche e valutazioni di filiera;
 - d) formazione, divulgazione scientifica e comunicazione;
 - e) partecipazione a progetti e bandi nazionali, europei e internazionali

- f) l'organizzazione di momenti di incontro e di confronto di elevato profilo, nonché di eventi, conferenze, attività di informazione, divulgazione e/o promozione.
2. Al fine di formalizzare e rendere operative le finalità di cui all'art. 2, le Parti concordano di procedere per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni, definendo tra l'altro la messa a disposizione delle strutture nonché dei servizi necessari anche tramite eventuali specifici accordi esecutivi.
 3. Gli accordi esecutivi disciplineranno le modalità operative e finanziarie delle singole iniziative e conterranno indicazioni quali: attività, durata, costi, personale coinvolto, proprietà dei risultati, disposizioni in materia di sicurezza, riservatezza e trattamento dei dati.
- Per Assoittica gli Accordi esecutivi saranno sottoscritti dalla medesima associazione Assoittica Italia sede in Roma, Via Alfonso Borelli, 3, 00161, Codice Fiscale 97045920580 oppure dalla controllata Assoittica Ricerca & Sviluppo srl con sede legale e domicilio fiscale in Via Alfonso Borelli, 3, 00161 P.IVA: 16009951001 Pec assoitticaricercaesviluppo@legalmail.it Codice univoco: QULXG4S.

Articolo 4

Comitato di indirizzo strategico

1. Ai fini della programmazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, viene istituito con atto immediatamente successivo alla stipula dello stesso, un Comitato di indirizzo strategico.
2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da quattro membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a seguito della sottoscrizione del presente atto.
3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.
4. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.
5. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi esecutivi, di cui all'art. 3, in presenza o in video conferenza. Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.
6. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale rinnovo del presente Accordo nei tempi previsti all'art. 6.
7. La partecipazione ai lavori del Comitato di coordinamento è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 5

Entrata in vigore, durata e decorrenza

1. Il presente Protocollo ha validità di cinque (5) anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo la stipula di un nuovo accordo.
2. Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto tra CREA e ASSOITTICA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Articolo 6

Proprietà e utilizzazione dei risultati

1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Protocollo è in via ordinaria delle Parti. Tuttavia, gli eventuali Accordi esecutivi che ne dovessero discendere potranno disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta.
2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
3. La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Protocollo e degli eventuali Accordi esecutivi verrà effettuata previo accordo tra le Parti.
4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attuazione del presente Protocollo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

Articolo 7

Uso dei segni distintivi

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Protocollo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.
2. L'utilizzazione dei loghi del ASSOITTICA e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 8

Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Protocollo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza

- di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.
2. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.
 3. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del Protocollo.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Protocollo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Protocollo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto del presente atto.
2. I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Qualora conseguano al presente Protocollo degli accordi esecutivi, gli stessi avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
4. Il Responsabile protezione dati nominato da ASSOITTICA è contattabile al seguente indirizzo: info@assoittica.it; il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Articolo 10

Tutela della sicurezza

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*" e ss.mm.ii") le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.
3. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 11

Recesso

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti, che devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 12

Oneri finanziari

1. Le Parti dichiarano che il presente Protocollo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata ad eventuali accordi esecutivi.

Articolo 13

Oneri fiscali

1. Il presente Protocollo d'intesa costituisce unico originale in formato elettronico è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.
2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.
3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte richiedente.
4. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo che sarà a carico del CREA ex art. 15 del sopra citato D.P.R. 642/1972 (autorizzazione n° 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi).

Articolo 14
Controversie e foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

Articolo 15
Comunicazioni

1. Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Protocollo.
2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Protocollo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti sono:
 - ASSOITTICA - Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche: dr. Giuseppe Palma; e-mail: assoittica@pec.it;
 - CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: crea@pec.crea.gov.it
3. La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria**

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Rocchi

**Per l'Associazione Nazionale delle Aziende
Ittiche**

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Maria Luisa Cortesi

Il presente Protocollo di Intesa è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale. Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.